

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN AREA LATO CITTÀ (LAND SIDE)

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Regioni Centro

- VISTO il Decreto Legislativo del 25 luglio 1997 n. 250 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, contenente norme sul "Nuovo Codice della Strada";
- VISTO il Decreto Legislativo del 19 novembre 1997 n. 422, avente per oggetto "Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 comma 4 della Legge 15 marzo 1997 n. 59";
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Umbria del 13 maggio 2002 n. 92, avente per oggetto "Regolamentazione servizio taxi e disciplina tariffe";
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale Umbra n. 1653 del 19 dicembre 2012 e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Umbra n. 7 del 25 gennaio 2013
- CONSIDERATO l'art. 705 del Codice della Navigazione ai sensi del quale il Gestore aeroportuale è il soggetto a cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'Enac, il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali;
- RITENUTO quindi che compete al Gestore aeroportuale l'analisi delle esigenze e delle necessità inerenti alla viabilità delle aree aeroportuali aperte all'uso pubblico, la relativa verifica di rispondenza alle norme del Codice della Strada e la pianificazione ed esecuzione degli opportuni interventi, anche nei casi di urgenza;
- CONSIDERATA la necessità di emanare una Ordinanza che sostituisca la precedente Ordinanza 07/2013, anche in conseguenza di cambiamenti della viabilità delle aree aperte al pubblico;
- SENTITI gli Enti di Stato interessati e la Società di Gestione dell'Aeroporto di Perugia, SASE Spa.





ORDINA

Art. 1 Ambito di applicazione

1. La presente Ordinanza si applica nell'ambito dell'Aeroporto Internazionale dell'Umbria-Perugia "San Francesco d'Assisi".

Art. 2 Norme da rispettare per la circolazione nelle aree accessibili al pubblico

1. Nelle aree aeroportuali adibite alla sosta e alla circolazione dei veicoli, aperte all'uso pubblico, sono applicabili con obbligo di osservanza, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., contenente norme sul "Nuovo Codice della Strada", salvo quanto diversamente previsto in alcuni articoli della presente Ordinanza.
2. La zona dell'Aeroporto Internazionale dell'Umbria-Perugia "San Francesco d'Assisi" che include le aree regolamentate ed aperte al pubblico è definita *Land Side*.

Art. 3 Senso di Marcia

1. La circolazione veicolare da e verso l'Aerostazione avviene, di norma in un unico senso di marcia, nel rispetto dell'apposita segnaletica verticale ed orizzontale.

Art. 4 Limiti di Velocità

1. La velocità massima consentita da tenere nell'ambito dell'Aeroporto Internazionale dell'Umbria-Perugia "San Francesco d'Assisi" è di 30 km/h;
2. I conducenti devono sempre comportarsi in modo che, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, i veicoli non costituiscano pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose nonché causa di disordine e di intralcio alla circolazione.

Art. 5 Tipologia di Segnaletica

1. In ambito aeroportuale è adottata l'ordinaria segnaletica stradale, conforme a quanto stabilito nel DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. "*Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada*";
2. La Società di Gestione aeroportuale, SASE SpA, ha l'obbligo di verificare la conformità della segnaletica, di cui al precedente comma, a quanto prescritto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione nonché di provvedere alla realizzazione e alla manutenzione della stessa;
3. La Direzione Aeroportuale Regioni Centro, in qualità di organo periferico dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, recepisce nella presente Ordinanza la suddetta segnaletica al fine di attribuirgli forza cogente.



Art. 6

Rispetto della Segnaletica Verticale e Orizzontale

1. La circolazione e la sosta nelle aree dell'Aeroporto Internazionale dell'Umbria-Perugia "San Francesco d'Assisi" aperte all'uso pubblico sono disciplinate da apposita segnaletica verticale ed orizzontale come riportata nella planimetria allegata alla presente Ordinanza, di cui ne forma parte integrante (all. 1)
2. Nell'ambito dell'Aeroporto Internazionale dell'Umbria-Perugia "San Francesco d'Assisi" è fatto obbligo di osservare la segnaletica di cui al precedente articolo 5.

Art. 7

Classificazione delle Aree di Sosta

1. Le aree di sosta, delimitanti i parcheggi, sono classificate in base alla seguente segnaletica:
 - a. *Strisce Bianche*: parcheggi a titolo gratuito
 - b. *Strisce Gialle*: parcheggi riservati
2. Vengono individuate le seguenti aree di sosta come indicate nella planimetria:
 - *Area aperta al pubblico ad accesso regolamentato*: parcheggio antistante l'Aerostazione di circa 390 posti auto il cui accesso è consentito tramite sbarra con sosta a titolo oneroso;
 - *Area aperta al pubblico*: zona antistante l'Aerostazione, delimitata da strisce bianche, ad accesso libero con sosta gratuita per il tempo massimo indicato sulla segnaletica verticale necessario alle operazioni di salita/discesa dei passeggeri e di carico/scarico bagagli;
 - *Area operatori aeroportuali*: parcheggio a sud dell'Aerostazione di circa 70 posti auto il cui accesso è consentito tramite sbarra e riservato esclusivamente agli operatori aeroportuali in possesso di apposita autorizzazione;
 - *Area autonoleggi*: parcheggio a nord dell'Aerostazione, distinto da altre aree tramite cordoni e recinzioni, riservato alle Società di Autonoleggio le quali sono tenute a parcheggiare, consegnare e ritirare le autovetture esclusivamente nelle aree di stazionamento date loro in regime di subconcessione dalla Società di Gestione Aeroportuale SASE SpA;
 - *Aree riservate agli Enti di Stato*: stalli di stazionamento, delimitati da strisce gialle, riservati alle autovetture di servizio/aziendali o appartenenti ai dirigenti/responsabili di struttura degli Enti di Stato, dell'ENAV e della Società di Gestione Aeroportuale SASE SpA, presenti in aeroporto. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile potrà richiedere alla Società di Gestione Aeroportuale SASE SpA, a seguito di specifiche e motivate esigenze, l'individuazione di ulteriori stalli riservati. La sosta in dette aree è consentita solo ai veicoli muniti di logo identificativo dell'Ente o, in mancanza, di apposito contrassegno apposto sul cruscotto. Tale contrassegno verrà rilasciato dalla Società di Gestione SASE SpA su richiesta dell'Ente interessato.



Art. 8

Accesso Aree di Sosta Destinate al Servizio TAXI e agli NCC

1. All'interno della zona denominata *Land Side* dell'Aeroporto Internazionale dell'Umbria-Perugia "San Francesco d'Assisi" sono autorizzati ad effettuare il servizio di piazza, sia in entrata che in uscita dallo scalo, i titolari di licenza Taxi e/o NCC dei Comuni di Perugia, Assisi e Bastia Umbra, secondo la normativa vigente.
2. I TAXI autorizzati, di cui al precedente comma, devono sostare nell'area a loro riservata dalla Società di Gestione Aeroportuale SASE SpA e indicata nella planimetria allegata alla presente Ordinanza.
3. I TAXI che effettuano servizio di piazza diverso da quello sopraindicato possono sostare nelle aree riservate per il tempo strettamente necessario alle operazioni di discesa passeggeri e scarico bagagli;
4. I veicoli delle Imprese di Noleggio (NCC) possono sostare nelle aree riservate per il tempo strettamente necessario alle operazioni di salita/discesa dei passeggeri e di carico/scarico dei bagagli. Tali veicoli devono esporre un contrassegno idoneo al riconoscimento del mezzo e devono rispettare la normativa vigente in materia di trasporto di persone.

Art. 9

Sosta per Carico/Scarico Forniture per i Servizi e per le Attività Commerciali dell'Aeroporto

1. La sosta per le operazioni di carico e/o scarico di forniture per i servizi e le attività commerciali dell'Aeroporto è consentita solo nell'area indicata dall'apposita segnaletica verticale e orizzontale così come riportata nella planimetria allegata alla presente Ordinanza;
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico.

Art. 10

Variazioni temporanee alla circolazione e/o alla sosta

1. Ogni variazione temporanea alla circolazione e/o alla sosta sulle aree aeroportuali, così come definite dalla presente Ordinanza, che si renda necessaria a causa di interventi urgenti ed irrinunciabili ai fini della sicurezza operativa sarà coordinata e gestita dalla Società di Gestione Aeroportuale SASE SpA che provvederà ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione, anche successivamente all'inizio dei lavori nei casi di necessità e urgenza, alla Direzione Aeroportuale Regioni Centro e agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale;
2. In caso di eventi particolari e/o riprese cinematografiche e/o televisive da effettuare nelle aree così come definite dalla presente Ordinanza, sarà cura della Società di Gestione Aeroportuale SASE SpA provvedere e delimitare, coerentemente alle prescrizioni del Codice della Strada, le zone interessate e a darne preventiva comunicazione alla Direzione Aeroportuale Regioni Centro e agli Enti di Stato presenti in Aeroporto;
3. La Società di Gestione Aeroportuale SASE SpA dovrà provvedere a ripristinare la situazione ex ante al termine dei lavori e/o dell'evento.



Art. 11 **Rimozione Forzata**

1. La rimozione forzata degli autoveicoli parcheggiati in divieto di sosta viene disposta dagli Organi di Polizia di cui all'art. 12 del Codice della Strada.
2. La rimozione potrà avvenire anche per quei veicoli la cui presenza pregiudichi la regolarità delle operazioni aeroportuali o causino intralcio o blocco della regolare circolazione.
3. L'incarico di curare il servizio di rimozione è affidato alla Società di Gestione Aeroportuale SASE SpA, che potrà provvedervi direttamente o avvalendosi di Imprese/Ditte esterne;
4. Il predetto servizio dovrà essere effettuato con mezzi idonei ed in osservanza a quanto previsto in materia dalla normativa vigente.
5. Oltre a quanto previsto dai precedenti commi, gli Organi di Polizia possono disporre la rimozione dei veicoli quando, per il loro stato o per altro fondato motivo, si possa ritenere che gli stessi siano stati abbandonati (D.M. 460/99).
6. La Società di Gestione Aeroportuale SASE SpA fornirà ai proprietari dei veicoli rimossi le informazioni necessarie per recuperare il proprio mezzo e quelle relative alle spese di rimozione e custodia da corrispondere.

Art. 12 **Sanzioni**

1. Il mancato rispetto a quanto stabilito dalla presente Ordinanza costituisce infrazione ed è punita ai sensi del Codice della Strada;
2. Nel caso sia ravvisabile un'inosservanza al Codice della Navigazione, il trasgressore sarà punibile ai sensi degli artt. 1161 e 1174 comma 2 del Codice della Navigazione.

Art. 13 **Servizi di Polizia Stradale**

1. I servizi di polizia stradale, elencati dall'art. 11 del Codice della Strada, nell'area *Land Side* dell'Aeroporto Internazionale dell'Umbria-Perugia "San Francesco d'Assisi" vengono svolti dagli organi competenti a norma dell'art. 12 del Codice della Strada.

Art. 14 **Decorrenza**

1. La presente Ordinanza ha decorrenza dal 1 febbraio 2016 ed abroga la precedente Ordinanza n. 07/2013, nonché ogni precedente disposizione in materia.
2. La Società di Gestione Aeroportuale SASE SpA. ha l'obbligo di provvedere ad aggiornare la segnaletica stradale verticale con la marcatura del numero della presente Ordinanza.



Art. 15
Rispetto dell'Ordinanza

1. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
2. Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza si rimanda alle Norme del Codice della Strada ed alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, per quanto applicabile.

Perugia, 01/02/2016

Il Direttore

Dr.ssa Silvia Ceccarelli

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegato 1: Planimetria Land Side

